

Roma, 21 febbraio 2020

Circolare n. 37/2020

Oggetto: Dogane – Inserimento dello Speditore/Esportatore nelle dichiarazioni di importazione – Nota ADM prot.32879/RU/2020.

A partire dal 5 maggio prossimo sarà obbligatorio compilare il campo 2 – Speditore/Esportatore – delle dichiarazioni di importazione.

Lo comunica l’Agenzia Dogane Monopoli con la nota in oggetto, sottolineando che il dato consentirà il miglioramento dell’analisi automatizzata del rischio e conseguentemente la riduzione dell’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento.

In particolare, dovranno essere forniti tutti i dati previsti nel suddetto campo 2, ossia il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione, il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo (se l’esportatore non è registrato in EORI va indicato il codice di identificazione attribuito dal Paese terzo, ovvero il codice “0”), nonché il nome/ragione sociale del cedente estero che ha emesso la fattura allegata alla dichiarazione doganale.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Direzione Organizzazione e Digital
Transformation
Ufficio Organizzazione e Processi –
Sezione Processi Dogane

Ai componenti del Tavolo tecnico e-
Customs

Alle Direzioni Interregionali / Regionali
e Interprovinciale

Agli Uffici delle dogane

e p.c.:

All'Ufficio del Direttore

All'Ufficio del Vicedirettore – Direttore
Vicario

Alla Direzione Dogane

Alla Direzione Antifrode e Controlli

Alla Sogei SpA

Roma, 20 febbraio 2020

OGGETTO: Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM.

Nuove regole di compilazione – obbligatorietà del campo 2.

Con nota prot. n. 16696/RU del 9 febbraio 2018 è stata comunicata la sospensione dell'attivazione del controllo sull'obbligatorietà della compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione.

A seguito degli approfondimenti condotti con le direzioni centrali interessate, ed in particolare d'intesa con la Direzione Antifrode e Controlli,

si rende noto che a far data dal **5 maggio** p.v. è resa obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione.

Tale intervento si rende necessario per migliorare ulteriormente l'analisi automatizzata del rischio e, conseguentemente, ridurre l'incidenza dei controlli all'atto dello sdoganamento.

In assenza dei dati dello Speditore/Esportatore, fino ad oggi opzionali, le dichiarazioni di importazione della specie non saranno accettate/acquisite a sistema.

L'obbligatorietà riguarda la compilazione di tutti i sottocampi¹ della casella 2.

In particolare, nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2. Nel sottocampo 2.2 va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all'esportatore terzo. Se l'esportatore non è registrato in EORI, indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice "0".

Per quanto riguarda il sottocampo 2.3, il nome/ragione sociale da indicare è quello del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU.

Il Direttore
Laura Castellani
firmato digitalmente

¹

2.1 - Paese di rilascio del N. di identificazione dell'esportatore

2.2 - N. di identificazione dell'esportatore

2.3 - Nome/Ragione sociale

2.4 - Indirizzo

2.5 - CAP

2.6 - Città

2.7 - Paese